

# Disegno di legge sui danni non patrimoniali e sul danno alla persona.

Si tratta di un disegno che riteniamo di sicuro interesse, in quanto, al di là dei suoi contenuti tecnici e dell'attenzione riposta nella sua redazione, esso risulta pienamente in linea con la battaglia condotta da molti studiosi e deputati nella scorsa legislatura nel corso dei diversi dibattiti parlamentari che si sono avuti sul tema del danno alla persona. Infatti, il disegno in questione risponde alle molteplici esigenze che in più occasioni sono state indicate come cardini del sistema risarcitorio in piena contrapposizione ad orientamenti appiattiti su posizioni marcatamente assicurative: l'esigenza di un intervento organico e razionale per il risarcimento del danno alla persona, senza discriminazioni a seconda del tipo di incidenti o lesioni; la necessità di una tutela piena delle vittime di ingiustizie e, in primo luogo, delle vittime di lesioni personali; l'opportunità di individuare regole certe ed uniformi per tutti i cittadini, lasciando tuttavia ai giudici la possibilità di "personalizzare" i risarcimenti a seconda dei singoli casi concreti; la necessità di vedere recepiti gli ordinamenti giurisprudenziali, frutto di un'esperienza ormai trentennale e largamente condivisi anche dalla dottrina, anche al fine di favorire una veloce applicazione della legge, senza contrasti tra corti e aumento del contenzioso. Del resto, pur differenziandosi sotto molteplici profili (*in primis*, diversa collocazione nel codice civile delle nuove disposizioni concernenti i danni non patrimoniali; in secondo luogo per toccare un maggior numero di aspetti, compresa la questione della prescrizione), il presente disegno di legge rispecchia le istanze che sono portate avanti dagli avvocati italiani, che sono impegnati nell'Associazione degli Avvocati Esperti in Danno alla Persona (Pan-European Association of Personal Injury Lawyers), rappresentando così una risposta del mondo professionale forense al tentativo delle assicurazioni di sottrarre agli avvocati ed ai magistrati, tramite la standardizzazione del danno, la possibilità di prestare tutela alle vittime. Questo disegno di legge non rappresenta, infatti, solo una giusta battaglia per le vittime, ma anche per tutti quegli avvocati che ogni giorno sostengono, con il loro lavoro a difesa delle vittime, il principio, sancito anche dal Consiglio d'Europa (Risoluzione n. 7-75), del risarcimento integrale del danno.

I.P.S.E.G.  
ISTITUTO PIEMONTESE DI STUDI  
ECONOMICI E GIURIDICI  
PROPOSTA DI RIFORMA ORGANICA  
DEL SISTEMA RISARCITORIO

febbraio 2002

Disposizioni in materia di danni non patrimoniali e di risarcimento del danno

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Art. 1.**

*Danni non patrimoniali*

1. L'art. 1223 c.c. è così modificato:

«Art. 1223. *Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.* – Il risarcimento del danno [2056 ss.] per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita patrimoniale, il mancato guadagno e i danni non patrimoniali subiti dal creditore in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1227, 1382, 1479, 1515 4° comma, 1516 2° comma, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2030 2° comma, 2056].

2. L'art. 2043 c.c. è così modificato:

«Art. 2043. *Risarcimento per fatto illecito.* – Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [7,10,81, 129-bis, 872 2° comma, 935 2° comma, 939 3° comma, 948, 949, 1337, 1440, 1494 2° comma, 2087,2395, 2600, 2675, 2947; Cost. 28; c.p.185, 198].

3. Nel libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 1223 del capo terzo del titolo I sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 1223-bis. *Criteri processuali per la liquidazione dei danni non patrimoniali* - Nella valutazione dei danni non patrimoniali [1226, 2056] il giudice tiene conto delle circostanze del caso concreto e gradua la quantificazione in considerazione della gravità dell'offesa subita.

Art. 1223-ter. *Danno biologico* .- Per danno biologico si intende il pregiudizio, di natura non patrimoniale, derivante alla persona dalla violazione della sua integrità fisica o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di valutazione medico legale. Il risarcimento del danno biologico prescinde dall'incidenza della violazione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Art. 1223-*quater*. *Criteri processuali per la liquidazione del danno biologico* -Nella liquidazione del danno biologico il giudice tiene conto sia della violazione dell'integrità fisica o psichica in sé considerata e sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato. Per la liquidazione del danno biologico si deve fare riferimento ai valori monetari di base riportati nella tabella indicativa nazionale, comunque suscettibili di correzione in via equitativa [1226, 2056].

Art. 1223-*quinquies*. *Danni non patrimoniali della vittima primaria trasmissibili agli eredi*. - Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, sono trasmissibili agli eredi i danni non patrimoniali, compreso il danno biologico, sofferti dalla vittima tra l'evento lesivo ed il decesso, individuando in via equitativa una somma per ogni giorno di vita.

E' altresì trasmissibile agli eredi, anche nell'ipotesi di decesso immediato, il risarcimento del danno da perdita della vita subito dalla vittima primaria.

Qualora la morte del danneggiato non sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, è trasmissibile agli eredi anche il danno biologico da invalidità permanente, nella cui liquidazione in via equitativa [1226, 2056] il giudice deve tenere conto dell'età e delle aspettative di vita della vittima primaria.

Art. 1223-*sexies*. *Danni non patrimoniali dei prossimi congiunti* - Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti, anche solo temporaneamente, gravi alterazioni anatomiche e psichiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, grave pericolo di vita, i prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del loro danno biologico e degli altri danni non patrimoniali subiti.

Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono:

- a) il coniuge non separato;
- b) i genitori;
- c) i figli, anche adottivi;
- d) i figli già concepiti al momento dell'evento lesivo, ma nati successivamente;
- e) le sorelle, i fratelli, i nonni ed i nipoti conviventi;

E' equiparato ai prossimi congiunti di cui al secondo comma chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo.

Il diritto di cui al comma I si estende anche all'ipotesi di perdita del frutto del concepimento.

Art. 1223 -*septies*. *Lesioni ante-natali*. Il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali si estende anche alle lesioni cagionate al soggetto da eventi menomativi della salute che hanno avuto luogo prima della sua nascita ».

4. L'articolo 2059 del codice civile è così sostituito:

«Art. 2059. *Danni esemplari, aggravati e punitivi.* – Il giudice, su espressa domanda di chi agisce in giudizio, può condannare il responsabile al risarcimento di un danno ulteriore rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali [1223; 2043], nei casi configuranti dolo o colpa grave.

Nel liquidare in via equitativa il danno di cui al comma I il giudice tiene conto dei seguenti parametri:

- a) gravità della condotta del responsabile;
- b) natura del diritto leso del danneggiato;
- c) natura ed entità dell'eventuale profitto conseguito o atteso dal danneggiante;
- d) condizione economica del responsabile;
- e) rilevanza sociale od economica dell'attività esercitata dal responsabile;
- f) precedenti condanne, in sede civile o penale, a carico del responsabile per condotte di cui al comma I.

In ogni caso il danno dovrà essere commisurato alla capacità reddituale della persona fisica e per le persone giuridiche non potrà superare il 3% del loro fatturato complessivo.

5. L'articolo 2056 del codice civile, I comma, è così modificato:

«Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1223 *bis*, 1223 *ter*, 1223 *quater*, 1223 *quinquies*, 1223 *sexies*, 1223 *septies* 1226 e 1227».

6. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 sono abrogati.

**Art. 2.**

## **Tabella indicativa nazionale e valori uniformi di base**

1. I valori di riferimento di base per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente di cui all'articolo 1223-*quater* del codice civile, sono indicati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore di riferimento di base è di 52,00 Euro.

3. Per il risarcimento del danno morale soggettivo derivante dalla violazione dell'integrità fisica o psichica opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra un mezzo ed un terzo, tra lo stesso ed il danno biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico.

4. Il valore di riferimento di base per la liquidazione del danno da perdita della vita subito dalla vittima primaria, di cui all'art. 1223-*quinquies* 2° comma è individuato in 103.000,00 Euro, soggetto a correzione in via equitativa tenendo conto dell'età e delle aspettative di vita che il defunto aveva al momento del decesso.

5. I valori di riferimento di base per la liquidazione dei danni non patrimoniali di un congiunto di cui all'articolo 1223-*sexies* del codice civile sono indicati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 2 annesso nella presente legge.

### **Art. 3.**

#### *Criteria di aggiornamento della tabella*

#### *indicativa nazionale*

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia aggiorna, con proprio decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni biologici e non patrimoniali riportati nelle tabelle indicative nazionali di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2, sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento delle medesime tabelle, tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e di danno non patrimoniale.

2. L'aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.

### **Art. 4.**

#### **Barème indicativo per la valutazione medico legale del danno biologico**

1. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro di Grazia e Giustizia, provvede alla predisposizione di una *Tabella medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica*, da sottoporsi ad approvazione del Parlamento.

2. La tabella di cui al primo comma individua i diversi tipi di menomazioni psicofisiche con le rispettive percentuali di invalidità, anche espresse in fasce, aventi valore indicativo.

3. In attesa dell'approvazione della tabella di cui al I comma, si applica, in via indicativa, la *Tabella delle menomazioni* di cui ai comma 2 lettera *a* e comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 ed annessa al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 pubblicato in G.U. 25 luglio 2000.

4. La *Tabella medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica* di cui al comma 1 sostituisce, una volta approvata, la tabella di cui al comma 3.

5. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro di Grazia e Giustizia, aggiorna e modifica, con proprio decreto, la *Tabella delle menomazioni*, di cui al I comma.

6. Nella valutazione del danno biologico il consulente, confrontandosi con la tabella di cui al presente articolo e con le particolari circostanze del caso concreto, attribuisce un valore percentuale alla violazione dell'integrità psicofisica subita dalla vittima e spiega la valutazione così effettuata comparandola con i dati riportati in tabella ed indicando le ragioni di eventuali differenze tra le percentuali indicative di cui alla tabella e la misura concretamente individuata.

## **Art. 5**

### **Prescrizione**

1. Dopo l'art. 2935 c.c. viene inserito il seguente articolo:

«Art. 2935 *bis* – *Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla persona.* Nel caso di violazione dell'integrità psicofisica la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto oppure dal giorno in cui la causa e l'entità del danno sono divenuti conoscibili.

Il giudice tiene conto del comportamento del responsabile civile, che abbia impedito la conoscenza del fatto lesivo, e delle difficoltà oggettive per la vittima nell'individuazione del soggetto legittimato passivo.

Nel caso la vittima, al momento della violazione dell'integrità psicofisica era minore o nell'ipotesi prevista dall'art. 1223 *septies*, la prescrizione decorre dal momento in cui la vittima ha compiuto la maggiore età, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti»

2. Al primo comma dell'art. 2947 c.c. dopo l'inciso «in cui il fatto si è verificato» è aggiunto l'inciso «fermo restando quanto stabilito all'art. 2935 e 2935 *bis*»

## **Art. 6**

### **Disposizioni finali**

La presente legge non si applica alle controversie processualmente instaurate anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

## **Allegato 1.**

*(vedi articolo 2, comma 1)*

Tabella indicativa nazionale del danno biologico

da invalidità permanente.

(tabella del Tribunale di Milano per il 2000, con valori espressi in euro)

## **Allegato 2.**

*(vedi articolo 2, comma 4)*

Tabella indicativa nazionale dei danni non patrimoniali

in caso di morte dei prossimi congiunti ed equiparati.

<b>SUPERSTITE</b>	<b>VALORI DI RIFERIMENTO</b>	
	<b>Lire</b>	<b>Euro</b>
<b>Al coniuge</b>	200.000.000	103.291,38
<b>Al figlio minorenni</b>	200.000.000	103.291,38
<b>Al figlio maggiorenne convivente</b>	100.000.000	51.645,69
<b>Al figlio maggiorenne non convivente</b>	60.000.000	30.987,41
<b>Al genitore</b>	200.000.000	103.291,38
<b>Al fratello, sorella, nonno, nonna nipote conviventi</b>	60.000.000	30.987,41

## **Relazione tecnica**

### **1) Impostazione**

Il presente progetto di legge mira ad introdurre una disciplina organica per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Infatti, si ritiene, diversamente dalle scelte operate nella scorsa legislatura su indirizzo dei Governi di allora, che la tutela risarcitoria della persona non possa in alcun modo essere frantumata in diversi interventi settoriali atteso che i valori della persona non mutano a seconda del tipo di evento dannoso. Ciò, in primis, in conformità con l'art. 3 della Costituzione.

Per queste ragioni si contempla al 6° comma dell'art. 1 del presente progetto l'abrogazione dei I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che si limita a disciplinare il risarcimento delle c.d. «lesioni di lieve entità» derivanti da incidenti stradali, introducendo così elementi di disparità tra vittime. Si rileva del resto che proprio questo provvedimento è stato rimesso recentemente al vaglio della Corte costituzionale da parte del Giudice di Pace di Roma, il quale ha osservato, tra l'altro, come non si possa prescindere da un trattamento unitario del danno alla persona.

Il presente progetto richiama numerosi principi già recepiti nel progetto di legge A.C. 680, che pure si ispira all'introduzione di una riforma organica del danno alla persona: essi vengono tuttavia ricondotti ad un'impostazione di base alternativa a quella seguita nel progetto di legge C. 680, essendo peraltro opportuno che il dibattito parlamentare sulla disciplina organica del danno alla persona tenga presente che sul piano sistematico di riforma del Codice civile diverse possono essere le soluzioni. In particolare, si può o ricondurre la nuova disciplina sui danni non patrimoniali entro una nuova impostazione degli articoli 2043 c.c. e 2059 c.c., oppure collocare le nuove norme entro gli articoli 1223 c.c. In questa proposta si opta per la seconda soluzione, per superare – come già avvenuto in giurisprudenza – la distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

Rispetto al progetto di legge A.C. 680 è stata poi aggiunta una disciplina ad hoc relativa al contributo medico legale nell'accertamento e nella valutazione del danno biologico. Ciò anche al fine di evitare le disparità che possono discendere dall'assenza di un punto di riferimento, indicativo, a livello di criteri medico legali. La tabella medico legale di cui all'art. 4 del presente progetto mira inoltre ad uniformare i diversi ambiti, in cui si colloca il contributo del medico legale, avendo soprattutto presente l'esigenza di coordinare la disciplina del danno biologico in ambito INAIL con l'intervento organico qui in progetto.

Ulteriore novità rispetto al progetto di legge C. 680 è l'introduzione di una disciplina ad hoc per l'individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla persona: ciò per adeguare la legge alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza ed ormai consolidate, peraltro in linea con altri ordinamenti europei.

Si osservi infine che il presente progetto ritiene opportuno recepire, in linea con il progetto di legge C. 680, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in tema di danno alla persona, che sono il frutto di un'evoluzione trentennale e di un costante confronto con i principi generali che governano il nostro ordinamento, a partire dalle norme fondamentali contenute nella Costituzione. E' infatti necessario che la disciplina organica sul danno alla persona non si ponga in alcun modo in contrasto con i principi ormai consolidati nella nostra giurisprudenza, essendo evidente che una diversa soluzione ostacolerebbe il raggiungimento dello scopo di contribuire alla certezza del diritto, aprendo nuovi contrasti interpretativi nelle nostre corti. In altri termini non si desidera introdurre principi diversi da quelli accolti dalla giurisprudenza, perché ciò comporterebbe, in attesa di pronunciamenti delle corti superiori e della Consulta, disorientare gli operatori, con un incremento della litigiosità in questo settore, anche in sede stragiudiziale. Si osservi del resto che il principio della restituito in integrum e l'esigenza di garantire una certa flessibilità nella liquidazione del danno alla persona sono concetti accolti negli altri ordinamenti europei ed anche nella Risoluzione 7-75 del Consiglio d'Europa. Flessibilità non significa tuttavia lasciare irrisolte le istanze di certezza che in questi anni sono state più volte riproposte. Infatti, il presente progetto fornisce parametri uniformi di riferimento sia per la quantificazione dei diversi tipi di danno e sia per la valutazione medico legale del danno biologico, nel pieno rispetto delle linee guida fissate dalla lettura costituzionale delle norme sul risarcimento del danno alla persona.

## **2) Collocazione nel Codice civile della nuova disciplina dei danni non patrimoniali**

La presente proposta colloca la nuova disciplina in tema di danni non patrimoniali di seguito all'art. 1223 c.c. La scelta di inserire la nuova disciplina sui danni non patrimoniali nella parte generale del Libro quarto è, come si è già posto sopra in luce, dettata in primo luogo dalla necessità di evitare equivoci circa la risarcibilità di questi danni a seconda che si versi nel campo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L'unica differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo da parte dell'articolo 2056 del codice

civile all'articolo 1225 del medesimo codice (Prevedibilità del danno). Si aggiunga inoltre che questa via sembra decisamente più corretta sotto il profilo sistematico, pur rimanendo valida la via alternativa delineata nel progetto di legge A.C. 680.

### **3) *Danni non patrimoniali***

La formulazione dell'art. 2059 c.c. viene definitivamente soppiantata in favore di un sistema risarcitorio unico per i danni non patrimoniali. Si chiude dunque definitivamente il lungo dibattito che tale norma ha suscitato sin dalla sua introduzione e si accolgono al contempo gli auspici della dottrina e della giurisprudenza, che più volte hanno manifestato la necessità di superare *in toto* la norma in questione (del resto presente solo in Italia).

Si noti che si è deciso di fare riferimento ai “danni non patrimoniali” e non già al “danno morale”. Questa scelta è stata operata sulla base dell’opportunità di non circoscrivere l’ambito del nuovo articolo 1223 c.c. alle sole sofferenze e perturbamenti dell’animo. In altri termini, anche a fronte del recente successo conseguito dal danno esistenziale, si è voluto comprendere nella nuova norma tutti i pregiudizi non patrimoniali, inclusi il danno esistenziale, il danno morale e il danno biologico, che hanno senza dubbio natura non patrimoniale e che possono incidere su posizioni tutelate dal nostro ordinamento. Questo è anche il motivo per cui si è preferito fare riferimento ai “danni non patrimoniali” e non già al “danno non patrimoniale”.

### **4) *Liquidazione dei danni non patrimoniali nei casi di lesioni psicofisiche***

Si prevedono, all'articolo 2, comma 3 della presente proposta di legge, dei criteri particolari per la liquidazione dei danni non patrimoniali, quando tali danni siano collegati ad una violazione dell'integrità fisica e/o psichica. Per facilitare anche il raggiungimento di accordi transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione tra danno biologico e gli altri danni non patrimoniali nella misura tra un terzo e un mezzo: tale correlazione è stata tuttavia posta solo come mera presunzione, "superabile" dal giudice senza limitazioni, avendo riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione dei danni non patrimoniali diversi dal danno biologico più elevata della misura del 50 per cento del danno biologico, con la conseguente possibilità di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto, la stessa esperienza medico legale dimostra come sia arbitrario legare in modo inscindibile danno morale (o altri danni non patrimoniali quali il danno esistenziale) e danno biologico. La presente proposta di legge intende dunque anche per i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico affermare come principio guida la necessità di procedere alla personalizzazione del risarcimento. Si rileva che i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico sono risarcibili sia in relazione alla invalidità temporanea sia in relazione all'invalidità temporanea.

### **5) *Danno biologico***

Per quanto riguarda il danno biologico, tale categoria viene inserita all'articolo 1223-*bis* del codice civile, con una definizione, che si richiama essenzialmente a quella della proposta di riforma elaborata dall'INAIL (art. 13, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38). Tale danno è definito come pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica e/o psichica, temporanea e/o permanente, suscettibile di valutazione medico legale. Ciò comporta il ricorso ai criteri della medicina legale quale condizione imprescindibile per il risarcimento del danno biologico. La liquidazione di questo danno non potrà in alcun modo essere limitata ad un'applicazione automatica

della percentuale della menomazione per il valore del punto indicato nella tabella indicativa nazionale: al contrario, le conseguenze negative della lesione fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività culturali, attività sociali, eccetera), quando provate con tutti gli strumenti probatori del caso (anche presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del danno, senza restrizioni all'intervento equitativo del giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente proposta di legge all'aspetto dinamico del danno biologico trova riscontro nell'articolo 1223-ter del codice civile, laddove si precisa che i valori uniformi di base sono "sempre" suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno. In conclusione non si condividono le impostazioni restrittive del potere discrezionale dei giudici, che, del resto, hanno dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un certo autocontrollo, senza giungere a liquidazioni manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.

#### **6) Tabella Indicativa Nazionale per il danno biologico**

L'assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona costituisce una delle questioni principali che si pongono in questo settore. La presente proposta di legge, che condivide pienamente la necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi di base per l'intero territorio nazionale, non rinvia la redazione della tabella indicativa nazionale ad una fase successiva, ma ha il pregio di risolvere sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli operatori del settore che non dovranno attendere fasi ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento. Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in merito al *quantum* dei risarcimenti, che senz'altro costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella, che è stata scelta come modello (articolo 2, comma 1), è quella del Tribunale di Milano, aggiornata nel 2000, non già in quanto migliore di altre, ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale (richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque alla stessa molti tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti, Biella, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza, Teramo, Trapani, Udine e Varese). La tabella del tribunale milanese è stata inoltre preferita alla tabella indicativa nazionale elaborata dal gruppo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sul danno alla salute, in quanto da un lato comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100 per cento e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per tutti i tipi di invalidità, dall'altro lato in quanto da un confronto tra le due tabelle è emerso che la tabella indicativa nazionale elaborata dal CNR comporterebbe per molti fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto, con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo mutamento *in peius* del sistema risarcitorio a sfavore delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la riforma sul danno alla persona. Peraltro la tabella elaborata dal gruppo del CNR si regge su un numero esiguo di sentenze di merito (circa 700), selezionate sulla base di criteri arbitrari e non scientifici. Si noti del resto che le corti, chiamate ad esprimersi, nella scorsa legislatura, sulla costituzionalità del decreto legge n. 70/2000, ha indicato come modello da seguire la Tabella del Tribunale di Milano (Tribunale di Genova, Giudice di Pace di Roma). Per il danno biologico da invalidità temporanea (articolo 2, comma 2) si è scelto di indicare solo il valore minimo indicativo per la invalidità temporanea, individuato, sulla base dei vari orientamenti giurisprudenziali, in lire 100.000.

#### **7) Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale dei congiunti in caso di morte della vittima principale**

Sempre per i motivi sopra espressi, e cioè per garantire sin da subito l'operatività della riforma, sono stati altresì individuati i valori minimi di risarcimento dei danni non patrimoniali dei prossimi

congiunti (articolo 2, comma 5). Per quest'ultima ipotesi, non si è preso a riferimento l'orientamento di un particolare giudice, ma è stata operata una media, sia pure approssimativa, tra i vari parametri adottati dalle varie corti.

#### **8) *Questione delle c.d. «micropermanenti»***

In relazione alle invalidità micropermanenti la presente proposta di legge non prevede alcun tipo di abbattimento da applicare in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il problema della valutazione delle invalidità micropermanenti sia soltanto di ordine medico-legale: una volta effettuata la valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si vede per quali motivi vi debba essere per queste un trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente penalizzante.

#### **9) *Danni non patrimoniali trasmissibili agli eredi***

La scelta operata nella presente proposta di legge è di chiarire che, nel caso di morte del danneggiato, il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal danneggiato si trasmette agli eredi. L'impostazione qui seguita è stata quindi di attribuire al bene vita, senza dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria, che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di compromissione dell'integrità psicofisica. Riconoscere tutela risarcitoria al bene vita è l'unica via coerente con il nostro sistema che collega il risarcimento dei danni alla lesione di beni costituzionalmente garantiti. La stessa Corte di Cassazione ha recentemente auspicato *de iure condendo* l'accoglimento di questa soluzione da parte del legislatore. Si è altresì respinta la soluzione, seguita da alcuni giudici di merito, di liquidare, con un non condivisibile automatismo e peraltro a prescindere dall'arco di tempo di sopravvivenza della vittima, il danno biologico *iure successionis* nella misura corrispondente al 100 per cento di invalidità biologica, dovendo invece tale somma venire modificata in relazione alle aspettative di vita della vittima prima dell'evento lesivo. Al fine di garantire il raggiungimento di soluzioni transattive e di evitare eccessivi aggravii per le compagnie assicuratrici si è voluto indicare un valore di riferimento per il risarcimento del danno da perdita della vita in L. 200 milioni (pari a 103.291,38 Euro), somma che risulta peraltro inferiore a quanto liquidato dalle corti che hanno riconosciuto tale voce di danno. Tale soluzione sembra contribuire maggiormente all'esigenza di certezza rispetto alla via seguita nel progetto di legge C. 680, via che rimane pur sempre sostenibile.

#### **10) *Sui danni non patrimoniali dei prossimi congiunti***

Sui danni riflessi la presente proposta di legge si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale più recente e ormai largamente condiviso. Si ammette quindi la risarcibilità sia dei danni riflessi da uccisione e sia quelli nelle ipotesi di lesioni del congiunto, ancorché per quest'ultima fattispecie vengono individuate delle condizioni al fine di selezionare le pretese risarcitorie. Ai prossimi congiunti viene equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto nella presente proposta di legge, di non disciplinare, neppure a livello presuntivo, la convivenza *more uxorio*, essendo la questione inerente tale figura ancora apertissima e richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta di fondo ha portato a spostare così l'oggetto della protezione dal

mero legame formale a quello sostanziale dell'intensità e della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già concepito al momento dell'evento lesivo, ma nato successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con l'importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendo questa la soluzione da ultimo sposata anche dalla Suprema corte. In relazione alla liquidazione di questi danni, come si è sopra già posto in luce, vengono indicati, per garantire sin da subito l'operatività della riforma, i valori di riferimento di base per il risarcimento (articolo 2, comma 5). I parametri monetari di riferimento, individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie tabelle attualmente in uso, sono suddivisi, come già le tabelle prese in considerazione, sulla base del tipo del grado di parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice potrà superare tali "graduatorie degli affetti", fondate su criteri prettamente presuntivi, giungendo dunque a superare, ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita del genitore. Non sono individuate somme di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso a caso: del resto, la via di una standardizzazione del danno in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare tale risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è meglio lasciare alla discrezionalità ed al libero apprezzamento dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto rilievo alla protezione della famiglia.

### ***11) Danni esemplari, aggravati e punitivi***

Il progetto prevede una novità decisamente importante: l'introduzione dei danni esemplari, aggravati e punitivi. Tali danni vengono collocati al posto dell'attuale formulazione del 2059 c.c. (e dunque nell'ambito dei fatti illeciti). Il loro scopo non è tanto quello di sanzionare il danneggiante, ma di segnalare ai consociati, tramite la responsabilità civile, fatti di particolare gravità: ciò allo scopo di disincentivare determinate condotte e favorire una più pregnante politica di investimenti nella prevenzione dei danni, soprattutto con riguardo a norme che riguardano l'adozione di misure di sicurezza da parte di soggetti tenuti ad investire a livello di prevenzione dei danni ed a contatto con categorie di soggetti deboli (ad esempio, l'art. 2087 c.c. concernente la tutela della salute dei lavoratori, oppure l'art. 2050 c.c. che si applica a chi svolge attività pericolose). Si rileva peraltro che la finalità preventiva o sanzionatoria della responsabilità civile non costituisce una novità nel nostro sistema e dunque questo progetto non stravolge l'impianto attuale della responsabilità civile. Questo progetto contribuisce più semplicemente, con l'introduzione di una categoria *ad hoc*, a fare maggiore chiarezza, separando nettamente i danni compensativi da quelli afflittivi. Del resto questa è l'impostazione seguita anche in altri Stati membri dell'Unione Europea, tra cui in primo luogo l'Inghilterra.

L'operatività della norma in questione è circoscritta tuttavia sotto due profili al fine di evitare un eccessivo ed incontrollato utilizzo di tale figura di danno: sul piano dell'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa grave) e sotto il profilo della liquidazione, affidata a criteri di valutazione ben precisi e limitati nel *quantum* a standard rigorosi che individuano la misura massima di quantificazione.

### ***12) Barème indicativo medico legale***

Il presente progetto affronta anche la questione, essenziale ai fini del raggiungimento di un trattamento uniforme di tutte le vittime, dell'accertamento e della valutazione medico legale del danno biologico. Non si ritiene infatti sufficiente la predisposizione della Tabella Indicativa

Nazionale per raggiungere lo scopo prefisso di valori uniformi di base validi per tutte le corti. A questo proposito si ricorda che è ben noto che la disparità di trattamento discende altresì dall'applicazione di diversi *barème* medico legali. Anzi, in molti casi allo stato attuale è proprio l'applicazione di diversi criteri di valutazione medico legale a determinare le differenze tra risarcimenti da foro a foro. Il richiamo alla tabella delle menomazioni prevista nell'ambito della riforma del sistema indennizzatorio INAIL è tesa a rendere sin da subito applicabile e operativa la nuova disciplina sul danno alla persona, ma non si dubita che sarà necessario addivenire ad una revisione della stessa, che tenga meglio conto delle indicazioni provenienti dalla dottrina medico legale. Si ritiene inoltre che il *barème* medico legale redigendo debba, rispetto alla tabella INAIL, meglio descrivere i riflessi sulla vita della vittima che possono discendere, in astratto, dai diversi tipi di menomazione dell'integrità psicofisica: ciò al fine di permettere un confronto tra i valori tabellari e quelli attribuiti nel caso concreto, rendendo dunque più comprensibile il ragionamento posto alla base dell'operato dei consulenti tecnici che intervengono nel processo.

### ***13) Decorrenza della prescrizione nel danno alla persona***

Nell'ambito di una riforma organica del danno alla persona si è altresì ritenuto opportuno contemplare alcune modifiche al Codice civile in relazione alla decorrenza della prescrizione: ciò al fine di adeguare il testo normativo, ormai datato e superato, all'orientamento consolidato della giurisprudenza, che ha spostato, a partire dagli anni settanta, l'individuazione del *dies a quo* dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso al momento in cui l'evento lesivo della salute si è rivelato in tutte le sue componenti e cioè da quanto il danno si è esteriorizzato diventando quindi conoscibile. Tale soluzione è del resto in linea con altri sistemi giuridici europei, tra cui si può richiamare ad esempio la disciplina inglese contenuta nel *Limitation Law Act 1980*. La conoscibilità del danno è stata riferita nel nuovo articolo a due distinti elementi: 1) la causa (materiale) che ha cagionato la modificazione dell'integrità psicofisica della vittima: è quindi richiesto che il danneggiato sia in grado di ricondurre il danno subito al fatto che lo ha cagionato e cioè la vittima deve trovarsi nelle condizioni di rapportare, sul piano della causalità materiale, il suo danno al fatto lesivo; 2) l'entità del danno, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima è nella possibilità di conoscere ed apprezzare nella loro interezza le conseguenze permanenti del fatto lesivo sulle sue attività future. In base al secondo elemento non è quindi sufficiente che si manifesti un'alterazione della salute affinché sia soddisfatto il requisito della conoscibilità, ma è richiesto che le conseguenze lesive di carattere permanente si siano stabilizzate. Successivi aggravamenti del danno, non prevedibili al momento della stabilizzazione e che non rientrano nel normale sviluppo peggiorativo del danno conoscibile, configurano una entità nuova ed autonoma di danno, il cui diritto al risarcimento soggiace agli stessi criteri tracciati nel nuovo articolo. Si osservi poi che non necessariamente il momento in cui la causa diventa conoscibile coincide con la conoscibilità dell'entità delle lesioni. In caso i due momenti non coincidono, la prescrizione decorre da quanto la vittima sia nelle condizioni di conoscere entrambi gli elementi in questione. Per quanto riguarda la riconducibilità del danno al fatto lesivo si è aggiunta al secondo comma dell'art. 2935 *bis* la precisazione che il giudice tiene conto di eventuali comportamenti, che il responsabile civile abbia tenuto nei confronti del danneggiato e che abbiano avuto come effetto di impedire alla vittima di giungere ad una tempestiva conoscenza delle cause, intese in senso materiale, che hanno dato luogo alla lesione dell'integrità psicofisica subita. E' sembrato infine opportuno precisare che il giudice deve tenere in considerazione eventuali difficoltà oggettive della vittima nell'individuazione del soggetto legittimato passivo, pur ritenendosi che tale aspetto sia già sostanzialmente compreso nel principio, sancito dall'art. 2935 c.c., della possibilità giuridica di esercitare il diritto.